

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2438

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati PRIORE, TROISI e CARCATERRA**

*Annunziata il 21 luglio 1956*

**Norme per la promozione per il 1956 dei primi capitani di sussistenza del servizio del Commissariato militare esercito**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel servizio di Commissariato militare dell'esercito, ruolo ufficiali di sussistenza, vi sono ancora dieci capitani di sussistenza con anzianità 1° gennaio 1940, e cioè promossi a tale grado prima dello scoppio della seconda guerra mondiale.

Detti ufficiali provengono tutti dai corsi regolari dell'Accademia militare di Modena (lontano biennio 1929-31), contano alla data odierna 16 anni di grado da capitano e, parte di essi (n. 4) nell'anno 1956, in sede di prima applicazione della legge sull'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate, non verificandosi vacanze organiche nel corso dell'anno, saranno condannati a lasciare il servizio perché raggiunti dai limiti di età nell'attuale grado, pur trovandosi iscritti, per la prima volta, sui quadri di avanzamento per il suddetto anno, dopo una logorante e deprimente attesa di oltre 15 anni.

Alcuni dei suddetti ufficiali dovrebbero addirittura rinunciare alla tanto sospirata promozione per uno scarto di appena 40 o 50 giorni, dato che il Ministro, sotto la data del 31 dicembre dello stesso anno, formerebbe per legge le vacanze necessarie per poter effettuare le promozioni previste dalle relative tabelle.

È facile intuire quale potrebbe essere l'attuale stato d'animo degli anzidetti ufficiali, costretti a vivere per lunghissimi anni in una quotidiana prostrazione morale, perché

i loro colleghi di Accademia delle altre armi sono già da tempo tenenti colonnelli e quelli degli altri servizi già maggiori dal 1943 in poi, nonché di grave disagio economico per aver dovuto trascorrere un sì notevole periodo sempre con gli stessi assegni ed ora con la certezza di essere transitati nell'ausiliaria con un trattamento di quiescenza assolutamente insufficiente a sopperire ai tanti bisogni di una famiglia.

Tale delicata situazione di carriera della predetta categoria di ufficiali ebbe origine nel 1946 con gli organici provvisori dell'Esercito di transizione, enormemente sproporzionati nei gradi di maggiore e capitano (il primo in ragione del 26 per cento del secondo) ed aggravata definitivamente dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1638, la quale non fece altro che sanzionare gli stessi organici del 1946 con la sola variante del ripristino d'un colonnello di sussistenza: (colonnelli 1, tenenti colonnelli 12, maggiori 24, capitani 92, subalterni, 97).

Naturalmente una volta consacrata in linea definitiva la preesistente sproporzione fra i maggiori ed i capitani di sussistenza, la legge succitata diede il colpo finale a tutto il ruolo degli ufficiali di sussistenza, paralizzandone totalmente l'avanzamento per tutti i gradi con particolare criticissima situazione dei capitani molto anziani, i quali — come già detto all'inizio — nell'anno 1956 dovranno lasciare il servizio con l'attuale grado.

Da quanto suesposto scaturisce la doverosa necessità di non abbandonare al loro destino — com'è stato finora fatto — la anzidetta aliquota dei capitani, composta di ottimi ufficiali, dotati di tutti i requisiti morali, di cultura e professionali che di fatto già esplicano magnificamente le funzioni del grado superiore, ricoprendo da anni cariche che in diverse sedi sono addirittura affidate a tenenti colonnelli di ruolo.

Bisogna andare incontro a questi onesti soldati che hanno dato al servizio tutta una vita senza alcuna soddisfazione, a questi padri di figli di età ancora molto tenera e quindi abbisognevole di lunga assistenza, a questi combattenti di tutte le guerre della loro epoca, a questi coraggiosi ufficiali che hanno saputo per tanti anni sopportare in silenzio l'umiliazione di indossare lo stesso grado e che ora sono sicuramente destinati ad essere radiati dall'impiego prematuramente, senza colpa alcuna, ma solo perché uniche vittime dell'attuale legge sull'avanzamento degli ufficiali, che — com'è di vostra conoscenza — è stata definitivamente approvata con sensibile ritardo dai due rami del Parlamento e con effetto 1° gennaio 1956. Viceversa, qualora l'approvazione del provvedimento fosse intervenuta con un congruo anticipo, il medesimo avrebbe permesso agli ufficiali anzidetti di poter regolarmente conseguire la promozione al grado superiore.

Abbiamo il dovere pertanto di tenere nel debito conto le umane aspirazioni di questi ufficiali, i quali nel lontano 1931, allorché indossarono la divisa, sognavano di avere iniziato una carriera che, rendendosi meritevoli, avrebbero potuto continuare a sviluppare in avvenire, ma che invece, oggi, vedono preclusa definitivamente.

Dobbiamo ridare la speranza e la tranquillità a questi vecchi ufficiali, a titolo di riconoscimento delle molte benemerite acquisite durante molti anni di vita militare, risolvendo la tragica situazione della loro carriera con un modestissimo provvedimento atto a metterli in condizioni di essere promossi prima che vengano colpiti dai limiti di età nell'attuale grado.

A ciò si provvede con la seguente proposta di legge che, in analogia a quanto già venne

praticato in passato con il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 543, relativo all'avanzamento dei capitani dell'Arma dei carabinieri e del Servizio di amministrazione, nel primo anno d'applicazione della legge sull'avanzamento degli ufficiali, stabilisce quanto appresso:

« I primi capitani di sussistenza del servizio di commissariato militare esercito, valutati, dichiarati idonei ed iscritti sui quadri d'avanzamento per l'anno 1956, saranno promossi al grado di maggiore subito dopo la valutazione, anche se non esistono in detto grado le vacanze necessarie.

Le eccedenze che verranno a formarsi nel ruolo dei maggiori, per effetto delle promozioni suddette, saranno assorbite con le vacanze che, sotto la data del 31 dicembre 1956, formerà il Ministro in base all'articolo 48 della legge predetta ».

È da tenere presente che il provvedimento non arrecherebbe alcun danno ai capitani che seguono nel ruolo a quelli per i quali si intende adottare la presente proposta, giacché i primi sono molto più giovani dei secondi e quindi in condizioni di poter attendere senza alcun pericolo il turno di promozione.

E poiché la nuova legge sull'avanzamento si prefigge di normalizzare lo sviluppo di carriera degli ufficiali, è ovvio che non apportando la presente variante, non solo si danneggerebbero i capitani di sussistenza in questione, allontanandoli dal servizio per età, ma si accelererebbe lo sviluppo di carriera di altri capitani di sussistenza, che verrebbero a conseguire la promozione un anno prima del previsto, infrangendo in tal modo quel principio che è base come concetto informatore della predetta legge sull'avanzamento degli ufficiali.

Pertanto, con la presa in considerazione del presente provvedimento, si ristabilirebbe per i citati capitani anziani quel principio di onestà e sana giustizia distributiva che deve costituire l'imperativo di tutti noi, cui spetta l'altissima e delicata prerogativa di esaminare ed approvare le leggi.

Onorevoli colleghi, confidando nella vostra saggezza e sicuri della vostra particolare comprensione per un caso tanto equo ed umano, la sottoponiamo alla vostra approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ARTICOLO UNICO.

Nel primo anno d'applicazione della legge 12 novembre 1955, n. 1137, i primi capitani di sussistenza del Servizio di commissariato militare esercito, valutati, dichiarati idonei ed iscritti sui quadri d'avanzamento per l'anno 1956, saranno promossi al grado di maggiore subito dopo la valutazione, anche se non esistono in detto grado le vacanze necessarie.

Le eccedenze che verranno a formarsi nel ruolo dei maggiori, per l'effetto delle promozioni suddette, saranno assorbite con le vacanze che, sotto la data del 31 dicembre 1956, formerà il Ministro in base all'articolo 48 della legge predetta.